



ASSICURAZIONE DELL'INDENNITÀ GIORNALIERA DI MALATTIA


Quando i dipendenti sono assenti per malattia il datore di lavoro è tenuto per legge a continuare a pagare il salario. Noi vi sosteniamo economicamente.

PREVIDENZA
VIAGGI
CASA
VEICOLI
DIRITTO
PMI

Allianz 

PER IL BENE DI TUTTI. LA NOSTRA ASSICURAZIONE DELL'INDENNITÀ GIORNALIERA DI MALATTIA.

Un dipendente con funzioni chiave è assente per una polmonite. Una dipendente di lunga data ha un burnout. In quanto datori di lavoro siete tenuti per legge a continuare a pagare loro il salario (art. 324a CO). Se l'assenza dal lavoro è dovuta a malattia, la prosecuzione del pagamento dello stipendio ha una durata limitata, ma se non si è sufficientemente assicurati i costi possono risultare comunque gravosi. Con la nostra assicurazione dell'indennità giornaliera di malattia siete tutelati al meglio.



PRESTAZIONI INCLUSE

Tutela completa

L'assenza di un dipendente è già di per sé un problema. Per evitare che a questo si aggiunga anche un onere finanziario c'è la nostra assicurazione dell'indennità giornaliera di malattia. Trascorso il termine di attesa concordato, il datore di lavoro riceve le prestazioni di indennità giornaliera di malattia assicurate per poter continuare a versare il salario al dipendente malato. Le prestazioni vengono corrisposte di norma per un massimo di 730 giorni.

Se il dipendente malato ha diritto a prestazioni dell'assicurazione di invalidità (1° pilastro) queste vengono versate dopo un anno e coordinate con le prestazioni dell'assicurazione

dell'indennità giornaliera di malattia fino al raggiungimento dell'importo pattuito. La rendita di invalidità ai sensi LPP (2° pilastro) può essere differita, in presenza di determinati requisiti, finché viene versata l'indennità giornaliera di malattia.

Prestazioni flessibili

L'importo delle prestazioni di indennità giornaliera lo decidete voi: potete scegliere tra l'80, il 90 e il 100% dell'ultimo salario corrisposto.

Termine di attesa individuale

Potete fissare liberamente il termine di attesa che deve trascorrere prima dell'erogazione della prima prestazione: ad esempio 7, 14 o 30 giorni. Più lungo il termine di attesa, minore il premio da pagare.

Prestazioni per massimo due anni

Una volta trascorso il termine di attesa, le prestazioni vengono corrisposte di norma per un massimo di 730 giorni. Potete però adeguare la durata di erogazione delle prestazioni alle disposizioni del vostro contratto di lavoro collettivo.

I NOSTRI EXTRA

Maternità

Le prestazioni di maternità previste dalla legge possono essere adeguate in modo flessibile, ad esempio prolungandone l'erogazione o aumentandone l'importo.

Salario postumo in caso di decesso

Se un dipendente muore a causa di una malattia, il datore di lavoro ha l'obbligo di corrispondere il salario ai familiari per un determinato periodo di tempo. Con un'assicurazione complementare potete tutelarvi anche per questa eventualità.

Monte salari fisso

Siete titolari d'azienda e non avete un reddito fisso regolare? O avete dei familiari che vi aiutano senza percepire una retribuzione in contanti? In questo caso potete assicurare un monte salari fisso.



UN'ASSICURAZIONE CHE DÀ CORAGGIO

1

Copertura flessibile,
anche per singoli gruppi
di persone

2

Costi per il personale
calcolabili, su richiesta
con partecipazione alle
eccedenze

3

Pagamento continuato
fino al subentro delle
prestazioni AI o LPP

4

Utili servizi in caso di
sinistro

5

Assistenza completa dei
dipendenti gravemente
malati

Allianz Suisse

Tel. +41 58 358 71 11
Fax +41 58 358 40 42

contact@allianz.ch
allianz.ch



Seguiteci su:
allianzsuisse

WDPPR6081-1119